

concorso a produrli; giare jocii od operai auxiliari
in proporzione del lavoro di riscavo effettivamente
che e seguito oppo dei joceri loro pagati.

Articolo 18

Il fondo di riserva è costituito, oltre della quota
di utilità menzionata nell'articolo precedente,
anc delle multe, delle quote d'opere dei jocii
e degli altri joceri d'amministrazione e da tutti i pre-
venti coordinari.

E' destinato a coprire le perdite eventuali
ed alla reintegrazione del capitale sociale.
saranno pure devolute al fondo di riserva, iden-
tivendosi con riscavi in un trionio.

Articolo 19

La società è amministrata da un consiglio di am-
ministrazione composto di cinque membri; cioè
un presidente e quattro consiglieri; eletti dai
joceri in assemblea generale, a scrutinio segre-
to ed a maggioranza di voti. I medesimi dureranno
in carica quattro anni, da rinnovarsi metà ogni
due anni. Non può essere tutti rieletti; dei
consiglieri chi avrà maggiori voti, sarà anche vice
presidente.

Articolo 20

Il consiglio d'amministrazione:

- a) procede alle operazioni sociali determinate nel pre-
sente statuto;
- b) a lui è affidata la direzione generale delle ac-
cordanze, l'adozione dei regolamenti interni e
dei servizi, salvo il riferimento all'assemblea
quando lo crederà conveniente agli interessi del
l'azienda istituzione;
- c) forma i bilanci d'accordo col sindacato;
- d) fissa le paga d'amministrazione e le retri-
buzioni al segretario, lavoranti ed altri impiegati;
- e) stabilisce il servizio da compiutarsi al segre-
tario ed impiegati in genere;
- f) è facultato per l'incremento delle operazio-
ni sociali a assumere, ove lo creda opportuno,
prestî che saranno garantiti da tutti i joceri con
tutti i loro averi e solidariamente;
- g) esercita tutti gli atti d'ordinaria o traor-
dinaria amministrazione, che nel presente sta-
tuto non sono specificamente curate;
- h) potrà malleare ai joceri, impiegati, amministra-
tori e lavoranti in genere i joburlinati, che
non potrà oltrepassare le lire cinqee.
- i) delibera sull'appunzione dei lavori.

Articolo 21

Il Capitale, segretario, impiegati e lavoranti;